



## Divieto di vendita e somministrazione di alcolici per le gare del Messina

### Descrizione

Per motivi di ordine e sicurezza pubblica e a tutela della pubblica incolumità, il sindaco, Renato Accorinti, ha disposto con propria ordinanza il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche e di somministrazione in contenitori di vetro di bevande e/o alimenti, in occasione degli incontri di calcio casalinghi dell'ACR Messina per il campionato nazionale di Lega Pro Unica, per la stagione calcistica in corso. In particolare, per prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool, il Sindaco ha vietato la vendita e la somministrazione, ovvero la cessione a terzi a qualsiasi titolo, di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori di vetro (prevedendo in sostituzione l'eventuale e/o somministrazione in contenitori di carta o plastica), nonché la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di ogni genere (anche inferiori al 21 per cento di alcool) all'interno dello stadio San Filippo e in un raggio di 300 metri dallo stesso, nel periodo compreso tra le tre ore antecedenti l'inizio e le due ore successive alla fine degli eventi calcistici previsti dal calendario delle partite, comprese eventuali giornate di anticipi, posticipi o rinvii. I titolari ed i gestori delle attività di commercio e artigianali, anche ambulanti, su area pubblica, sono responsabili della corretta applicazione dell'ordinanza sindacale; pertanto l'inosservanza delle disposizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

### Categoria

1. Brevi
2. Calcio

### Data di creazione

13 Ottobre 2014

### Autore

redazione